

REGOLAMENTO PER LE ACQUISIZIONI DI FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

Con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/4/2021, nel rispetto dei principi di imparzialità trasparenza e pubblicità e delle normative vigenti, la SSD Unime s.r.l. adotta il seguente regolamento interno per le acquisizioni di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria.

ART. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La SSD Unime s.r.l. è una società in house dell'Università degli Studi di Messina che si occupa della gestione e l'uso di impianti sportivi, per lo svolgimento delle attività statutarie e l'acquisizione di lavori, beni e servizi deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti normative comunitarie e nazionali in materia, essendo la stessa una Società Pubblica.
2. L'affidamento dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria è regolato dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 2016, che, al comma 7, rinvia la disciplina di dettaglio ad apposite Linee Guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.
3. Con le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50 del 2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, sono state definite le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative alle procedure ad evidenza pubblica di importo inferiore alla soglia comunitaria, delle indagini di mercato e degli elenchi di operatori economici.
4. In aderenza a quanto previsto nelle menzionate Linee Guida, con il presente Regolamento sono stabilite le modalità di conduzione delle indagini di mercato, le modalità di costituzione dell'albo fornitori e i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta nell'ambito delle procedure di affidamento di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Quanto agli acquisti sopra la soglia Comunitaria la società potrà avvalersi del supporto dell'Università degli Studi di Messina quale centrale di committenza.

Art. 2

(Quadro normativo di riferimento)

1. L'affidamento di servizi e forniture strumentali alle funzioni della SSD Unime è disciplinato dalla normativa vigente e, in particolare, dalle seguenti disposizioni:
 - a) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture” e s.m.i.;

b) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’art. 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

c) L. 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

d) D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, recante “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;

e) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

f) D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;

g) D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120, recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, nonché da tutte le restanti disposizioni legislative o regolamentari comunque correlate o connesse alla materia dei contratti pubblici, ivi incluse le Linee Guida emanate ed emanande dall’ANAC.

2. Troverà, altresì, applicazione ogni ulteriore norma avente carattere cogente - anche di natura regolamentare – che dovesse essere emanata successivamente all’adozione del presente Regolamento.

3. La SSD Unime provvederà ad aggiornare tempestivamente il presente Regolamento laddove si presentassero incompatibilità tra quanto ivi disciplinato e quanto disposto da sopravvenute disposizioni normative.

Art. 3

(Oggetto e ambito di applicazione)

Il presente Regolamento disciplina l’affidamento, da parte della SSD UNime, di appalti e concessioni di servizi – a eccezione degli incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio, disciplinati da apposito Regolamento - e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

2. Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, si tiene conto del valore delle procedure, determinato in conformità con quanto previsto all’art. 35, ai commi 4 e ss., del D.Lgs. n. 50 del 2016, recante la disciplina dei metodi di calcolo del valore stimato degli appalti.

3. L’espletamento delle procedure di affidamento disciplinate dal presente Regolamento garantisce la qualità delle prestazioni e il rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, del Dlgs n. 50 del 2016 e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza,

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione, in conformità con quanto previsto all'art. 36, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Art. 4

(Responsabile del procedimento)

Per ogni procedura di affidamento ricompresa nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, la SSD Unime individua nella determina a contrarre un Responsabile del procedimento.

2. Non può svolgere le funzioni di Responsabile del procedimento colui che versi in situazioni di conflitto di interesse, come definite all'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016, ovvero che abbia riportato condanne, anche non passate in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (recante "Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione"), ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001.

3. Il ruolo di Responsabile del procedimento è, inoltre, incompatibile con l'incarico di componente o presidente della commissione giudicatrice.

Art. 5

(Determina a contrarre)

La determina, con la quale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016, si dispone l'avvio delle procedure di affidamento ricomprese nel campo di applicazione del presente Regolamento, viene adottata dal Consiglio di Amministrazione e reca almeno le seguenti informazioni:

- oggetto e caratteristiche dei servizi o forniture da affidare;
- importo a base della procedura, o, in alternativa, elenco dei prezzi unitari a base della procedura e valore massimo dell'appalto;
- motivazione che giustifica l'acquisizione, con riguardo all'interesse pubblico che si intende perseguire;
- procedura di scelta del contraente e relativa motivazione;
- motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti;
- requisiti soggettivi degli operatori economici e criteri di selezione, con indicazione del numero di operatori che si intendono invitare e del canale utilizzato per tale individuazione;
- criterio di aggiudicazione (in caso di scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, criteri di attribuzione del punteggio tecnico ed economico, in caso di criterio del prezzo più basso, motivi del ricorso a tale criterio);

- forma del contratto, modalità di sottoscrizione e indicazione se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, oppure, parte a corpo e parte a misura;

- indicazione del Responsabile del Procedimento.

2. La determina a contrarre relativa all'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000, che può anche essere accorpata con la determina di acquisizione del bene e/o del servizio contiene, in modo semplificato, i seguenti elementi:

- oggetto dell'affidamento;

- importo dell'affidamento o, in alternativa, elenco dei prezzi unitari e valore massimo del contratto;

- motivazione che giustifica l'acquisizione;

- procedura di scelta del contraente e relativa motivazione, con indicazione delle specifiche ragioni che abbiano eventualmente condotto all'acquisto in via diretta;

- numero di preventivi da richiedere ovvero richiesti;

- motivazioni della scelta del fornitore nel caso in cui non siano richiesti altri preventivi;

- requisiti soggettivi richiesti per l'affidamento;

- indicazione del Responsabile del Procedimento.

Art. 6

(Procedure di affidamento)

6.1 Affidamento diretto

1. L'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 avviene, di norma, previa consultazione informale di almeno due operatori economici individuati secondo quanto previsto al successivo articolo 8, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

2. La consultazione degli operatori economici viene avviata con la trasmissione di una Richiesta di Preventivo che riporti sinteticamente i seguenti elementi essenziali:

- l'oggetto della prestazione, le relative specifiche tecniche e l'importo massimo dell'affidamento, il termine per la presentazione del preventivo, alla quale siano allegati i seguenti documenti:

a) (eventuale) Schema di Preventivo;

b) Schema di contratto ovvero Condizioni particolari di contratto.

3. I preventivi sono acquisiti agli atti in modo da garantirne la segretezza fino allo spirare del termine per la presentazione degli stessi.

4. All'esito dell'attività di valutazione delle offerte, il Responsabile del procedimento – riscontrati il possesso - da parte dell'operatore selezionato - dei requisiti soggettivi richiesti, la rispondenza dell'offerta all'interesse che si intende soddisfare e la congruità economica del preventivo medesimo, propone la sottoscrizione del contratto o dell'Ordine di Acquisto, che avviene con le modalità previste al successivo articolo 12.

5. Fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 11 settembre 2020 n. 120, di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e salva un'eventuale proroga del medesimo termine, SSD Unime procede all'acquisizione di servizi e forniture fino a euro 75.000,00 tramite affidamento diretto, previa consultazione informale – ove disponibili - di almeno due operatori economici, individuati con le modalità di cui al successivo articolo 8.

6.2 Affidamento diretto con consultazione di un solo operatore economico

1. Nel caso di eccezionale e comprovata esigenza di rivolgersi ad un determinato operatore economico, con particolare riguardo ai principi di economicità e concorrenza sanciti dall'art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016, il Responsabile del procedimento attesta le ragioni per le quali non sia possibile (ovvero, opportuna) la consultazione di ulteriori operatori economici e le modalità con cui ha determinato l'importo massimo dell'affidamento. Tale affidamento è ammesso per acquisti di forniture e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00, ricompresi – a titolo esemplificativo e non esaustivo - nelle seguenti macro-categorie:

- salute e sicurezza;
- interventi occorrenti a consentire la continuità dei servizi istituzionali e l'apertura delle sedi;
- esecuzione di ordini impartiti dall'Autorità Giudiziaria ovvero da altri organi amministrativi con funzioni ispettive;
- esistenza di diritti esclusivi o infungibilità dei servizi o delle forniture, risultante all'esito di un'apposita consultazione preliminare di mercato.

2. Ove l'affidamento sia proposto nei confronti del fornitore uscente, è necessario che il Responsabile del procedimento motivi specificamente le ragioni della deroga al principio di rotazione. Tali circostanze sono recepite nella determina a contrarre di cui all'articolo 5.

3. Fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 11 settembre 2020 n. 120, di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e salva un'eventuale proroga del medesimo termine, l'importo di cui al comma 1 del presente paragrafo deve intendersi innalzato a euro 75.000,00.

6.3 Procedura negoziata

1. L'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 40.000,00 ed inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria mediante l'espletamento di procedure negoziate, avviene in conformità a quanto previsto all'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 2016.

2. Alle procedure negoziate di cui al presente paragrafo sono invitati a partecipare almeno cinque operatori economici, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e con le modalità previste all'articolo 8.

3. La consultazione di un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla legge può avvenire nel caso di assenza di ulteriori operatori idonei, attestata dal Responsabile del Procedimento, all'esito del procedimento di individuazione prescelto, le cui risultanze sono indicate in apposito verbale.

4. La procedura negoziata è avviata con l'invio di Richieste di offerta, sottoscritte digitalmente e trasmesse a mezzo pec.

5. La Richiesta di Offerta deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative specifiche tecniche e l'importo a base di gara;
- b) il termine e le modalità per la presentazione delle offerte;
- c) il termine di validità delle offerte stesse;
- d) le eventuali garanzie richieste;
- e) i requisiti per la partecipazione;
- f) il criterio di aggiudicazione, con indicazione degli elementi di valutazione, nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- g) la misura delle penali;
- h) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento ed essere accompagnata dai seguenti allegati:
 - 1) Schema di dichiarazione per la partecipazione alla procedura, ovvero DGUE;
 - 2) (nel caso di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa) Schema di offerta tecnica;
 - 3) Schema di offerta economica;
 - 4) Schema di contratto/Ordine di Acquisto e Capitolato tecnico, se predisposto.

Le offerte sono acquisite agli atti in modo da garantirne la segretezza fino allo spirare del termine per la presentazione delle stesse.

7. Qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale e comunque, nel contemperamento dei principi di libera concorrenza, trasparenza e pubblicità, con quelli di economicità, tempestività e proporzionalità, UNIME SSD esperisce una procedura aperta di rilievo nazionale. In tal caso, la procedura sarà soggetta agli obblighi di pubblicità e comunicazione degli appalti in ambito nazionale, previsti all'art. 73 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

8. Fino al 31 dicembre 2021, per gli affidamenti di forniture e servizi di importo ricompreso tra euro 75.000,01 e la soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 11 settembre 2020 n. 120, di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e salva un'eventuale proroga del medesimo termine, SSD Unime procede attraverso una procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati ai sensi del successivo articolo 8, fermi restando gli obblighi di pubblicità previsti nel citato art. 1, comma 2, lett. b).

6.4. Procedure in caso di somma urgenza

1. Per esigenze di sicurezza e tutela sul luogo di lavoro, in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, determinate da eventi oggettivamente imprevedibili, su richiesta motivata del Responsabile del procedimento, si procederà – anche per importi superiori a euro 40.000 e inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria - all'affidamento diretto dei servizi e delle forniture strettamente necessarie a rimuovere la situazione di pericolo imminente, all'operatore individuato dal medesimo Responsabile del procedimento.

2. Si applica l'art. 163 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

6.5. Acquisti di modico valore

1. Limitatamente a specifiche tipologie di fabbisogni, ove SSD Unime rilevi la necessità di sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali dell'azienda per importi non rilevanti fissati nel limite di euro 500, la relativa acquisizione - ove non perseguibile con il ricorso ad accordi in essere – potrà avvenire, in deroga al presente Regolamento, per contanti, tramite carte di pagamento prepagate o bonifico bancario, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di antiriciclaggio e delle procedure aziendali vigenti.

2. Gli acquisti di cui al presente articolo sono autorizzati dal presidente o dall'Amministratore delegato e danno conto dell'espletamento, anche in via informale, di una rapida indagine di mercato.

Art. 7

(Requisiti di partecipazione)

1. Gli Operatori economici selezionati e invitati a partecipare alle procedure devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e soddisfare i criteri di selezione, eventualmente fissati dalla SSD Unime per ciascuna procedura ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

2. In ragione della rilevanza e della complessità della procedura, SSD Unime valuta di stabilire requisiti speciali per la partecipazione (di idoneità professionale; di capacità economico finanziaria, o tecnica e professionale), congrui rispetto all'oggetto dell'affidamento e alle caratteristiche del mercato di riferimento, così da consentire la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni.

3. Il possesso dei requisiti viene attestato dagli interessati, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000.

4. In ogni caso SSD Unime espletterà le verifiche circa il possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario. La società potrà, in ogni caso, verificare le dichiarazioni sostitutive presentate dai concorrenti nell'ambito della procedura, anche a campione e in tutti i casi in cui si renda necessario per assicurare la correttezza delle procedure, ivi compresa l'ipotesi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni stesse.

Art. 8

(Individuazione degli operatori da invitare)

SSD Unime seleziona la rosa degli operatori economici da invitare alle procedure ricomprese nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016 nonché del principio di rotazione, consultando alternativamente i seguenti canali:

- indagini di mercato;
- albo fornitori.

2. Nell'individuazione del canale preferenziale da consultare per estrarre la rosa degli operatori economici, si tiene conto dell'oggetto della procedura, delle modalità di espletamento della stessa, del valore dell'affidamento e delle caratteristiche del mercato di riferimento.

3. All'esito della consultazione, la società seleziona, in modo non discriminatorio e nel rispetto dei principi di efficacia, proporzionalità, economicità e di rotazione, anche con sorteggio, un numero (comunque non inferiore a cinque, se presenti) di operatori economici, adeguato rispetto alla rilevanza economica e strategica dell'affidamento, tenendo conto che l'invito al fornitore uscente costituisce un'eccezione e pertanto necessita di specifica motivazione.

8.1 Indagini di mercato

1. L'indagine di mercato viene avviata previa individuazione di requisiti oggettivi, proporzionati all'oggetto dell'affidamento, debitamente indicati nella determina a contrarre, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, rotazione, proporzionalità, pubblicità, trasparenza, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori.

2. La consultazione del mercato avverrà previa pubblicazione di un avviso sul profilo committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto la sezione "Bandi e contratti", per una durata minima di 15 giorni.

3. Nei casi di motivate ragioni di urgenza, la durata della pubblicazione può essere ridotta fino a 5 giorni.

4. La società, in relazione alla tipologia e alla complessità del servizio o della fornitura da affidare, può prevedere forme aggiuntive di pubblicità del suddetto avviso.

5. L'avviso deve contenere:

- gli elementi essenziali dell'appalto e il valore della procedura;
- i requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione, richiesti agli operatori economici ai fini della manifestazione di interesse;
- il numero minimo e massimo di operatori che saranno invitati e il criterio che sarà utilizzato per selezionare, tra quelli che hanno manifestato interesse, gli operatori economici da invitare alla procedura;
- le modalità e i termini di presentazione delle manifestazioni d'interesse.

6. Decorso il termine per le manifestazioni d'interesse, la società verifica la completezza e la conformità dei requisiti dichiarati da ciascun operatore rispetto a quelli richiesti nell'avviso.

7. Nel caso in cui il numero di operatori che ha manifestato interesse (ed ammessi a tale fase) sia superiore al numero massimo indicato nell'avviso, si procede – tramite pubblico sorteggio, anche effettuato con strumenti informatici che garantiscano la casualità della scelta – alla selezione degli operatori nella misura del numero massimo.

8. L'esito della selezione, nonché l'elenco degli operatori economici che hanno manifestato interesse e di quelli selezionati, viene pubblicato sul profilo committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto la sezione "Bandi e contratti" e comunicato a tutti gli operatori che hanno manifestato interesse, successivamente alla scadenza del termine fissato per la ricezione delle offerte.

8.2 Albo dei fornitori

1. La società si dota di un Albo fornitori relativo alle categorie merceologiche di più comune uso. La consultazione dell'Albo Fornitori di SSD Unime avviene individuando la rosa di operatori iscritti per la categoria merceologica e per la fascia d'importo congrua in funzione della procedura da indire e, ove questa sia composta di un numero di operatori superiore a quello indicato nella determina a contrarre di cui al precedente articolo 5, applicando il criterio della rotazione ovvero tramite sorteggio.

Art. 9

(Garanzie)

1. Nelle procedure di cui al presente Regolamento trovano applicazione le prescrizioni di cui agli articoli 93 e 103 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

2. Per gli affidamenti di valore inferiore a euro 40.000,00, in ragione dell'informalità della fase di consultazione e della snellezza procedurale, la società non richiede agli operatori economici

consultati la presenza di alcuna garanzia per la partecipazione potrà richiedere all'affidatario, per l'esecuzione di prestazioni di particolare complessità, la presentazione di una garanzia per l'esecuzione del contratto, salvo il caso in cui il Responsabile del procedimento attesti, fornendo idonea motivazione, che ricorre una delle circostanze previste dall'art. 103, comma 11, del D.Lgs. n. 50 del 2016.

3. Per le procedure di importo pari o superiore a euro 40.000,00, SSD Unime richiede agli Operatori economici invitati la presentazione della garanzia provvisoria, salvo il caso in cui il RUP ritenga di non chiederla in ragione del valore della singola procedura e dell'importo garantito. SSD Unime richiede all'affidatario la presentazione di una garanzia per l'esecuzione del contratto, salvo il caso in cui il Responsabile del procedimento attesti, fornendo idonea motivazione, che ricorre una delle circostanze previste all'art. 103, comma 11 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

4. Fino al 31 dicembre 2021, per le procedure avviate ai sensi dell'art. 1, comma 2 della L. 11 settembre 2020 n. 120, di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, la società non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo art. 93.

5. I soggetti aggiudicatari delle procedure oggetto del presente regolamento devono possedere una copertura assicurativa per la responsabilità civile adeguata alla natura e alla rilevanza economica dell'appalto.

Art. 10

(Commissioni giudicatrici, valutazione delle offerte e aggiudicazione)

1. Le procedure ricomprese nell'ambito di applicazione del presente Regolamento sono aggiudicate, conformemente a quanto previsto all'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50 del 2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero secondo il criterio del prezzo più basso, fatto salvo quanto previsto all'art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50 del 2016.

2. L'attività di valutazione delle offerte viene demandata:

- nel caso in cui la scelta della migliore offerta avvenga con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a una Commissione giudicatrice, nominata dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto delle specifiche competenze necessarie a ricoprire il ruolo;

- nelle procedure aggiudicate al minor prezzo ad un seggio di gara composto dal medesimo Responsabile del procedimento, che lo presiede, e da due risorse individuate dal Consiglio di Amministrazione.

3. Per l'individuazione delle offerte anormalmente basse trova applicazione l'art. 97 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

4. Ultimata l'attività di valutazione delle offerte, il Responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante l'aggiudicazione della procedura e ogni altro provvedimento che si renda necessario; il provvedimento di aggiudicazione e gli eventuali ulteriori provvedimenti vengono adottati dall'organo aziendale munito dei necessari poteri.

Art. 11

(Pubblicità delle procedure)

1. I bandi e gli avvisi relativi alle procedure espletate secondo quanto previsto dal presente Regolamento sono pubblicati con le modalità previste all'art. 73, comma 4 e con gli effetti previsti dal successivo comma 5 del citato articolo, del D.Lgs. n. 50 del 2016, conformemente alle disposizioni che saranno emanate dall'ANAC di volta in volta.
2. Gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50 del 2016, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'ANAC.
3. Negli avvisi sui risultati della procedura è indicato l'elenco degli operatori economici che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati, in conformità con quanto previsto all'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Art. 12

(Sottoscrizione del contratto/Ordine di Acquisto)

1. All'esito delle procedure aventi ad oggetto l'affidamento di mere forniture o di servizi standardizzati o le cui condizioni sono stabilite dal mercato, viene sottoscritto digitalmente un Ordine di Acquisto. Ove non si ricorra in tali circostanze, si procede alla stipula di un contratto.
2. Il Contratto e l'Ordine di Acquisto indicano i livelli di servizio e le penali da applicare nel caso di ritardato o inesatto adempimento, in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al livello qualitativo della stessa.
3. Il contratto e l'Ordine di Acquisto disciplinano, altresì, i termini e le modalità di pagamento.
4. Non trova applicazione il termine dilatorio previsto per la sottoscrizione del contratto all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50 del 2016.
5. I Contratti e gli Ordini di Acquisto vengono redatti nella forma della scrittura privata e sottoscritti digitalmente con firma elettronica avanzata.
6. Le spese e gli oneri fiscali connessi e conseguenti alla sottoscrizione dei Contratti e degli Ordini di Acquisto sono a carico del fornitore.

Art. 13

(Clausola finale)

1. Per quanto non espressamente previsto al presente Regolamento si rinvia al D.Lgs. n. 50 del 2016 e alle Linee guida emanate ed emanande dall'ANAC oltre che agli ulteriori provvedimenti normativi che dovessero intervenire.